



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

DETERMINAZIONE n. 59 del 30.08.2016

OGGETTO: affidamento APPALTO SERVIZI SEZIONE PRIMAVERA PER IL PERIODO 1 settembre 2016-30 giugno 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 9 del 16.12.2014 di nomina a Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 29.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeS 2014/2019 SeO 2016/2018;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2016 ed i relativi allegati;

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 21.04.2009 con la quale era stato istituito il servizio di istituzione della "Sezione Primavera" ed individuate le modalità gestionali prevedendo l'affidamento a ditta esterna operante nel settore;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 26.08.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati definiti gli indirizzi demandando alla sottoscritta responsabile del servizio l'attivazione delle procedure per l'affidamento del servizio assegnato il relativo budget;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarle i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui agli artt.9 c.3 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014 e art. 1 c. 512 della legge n.208/2015 per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP indicate nell'elenco su riportato;

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale..."

RILEVATO che, in relazione al progetto di servizio approvato con deliberazione C.C. 22 del 21.04.2009 così come aggiornato con deliberazione G.C. 92/2016, la spesa complessiva per questo as 2016-2017 è quantificabile in presunti € 88.473,60 più iva;

VISTI i seguenti articoli del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50

- L'art.31 ai sensi del quale "Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato."

- L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- l'art.35 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*

VISTO il comunicato in data 11 maggio 2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto le indicazioni operative alle stazioni appaltanti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e con il quale vengono individuati le norme del D.lgs. n.163/2006 che continuano ad applicarsi, ricomprendendo tra questi *"gli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi"*;

RICHIAMATO il contratto Rep. N.538 in data 03.09.2014 con il quale è stato affidato alla ditta COOPERATIVA SOCIALE "Vedogiovane" il servizio EDUCATIVO DENOMINATO "SEZIONE PRIMAVERA" presso asilo nido comunale per il periodo 1°settembre 2013/30 giugno 2016 prevedendo all'art. 2 la possibilità di avvalersi, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, del disposto normativo di cui all' art. 57, comma 5, punto b) del D.Lgs. 163/2006. In tale eventualità il servizio sarà affidato agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni del presente contratto;

DATO ATTO

- che il contratto è stato aggiudicato a seguito di procedura ristretta,
- che tale facoltà è stata opportunamente inserita nel bando
- che nella determinazione del valore globale del contratto e nell'acquisizione del CIG si è tenuto conto dell'importo stimato dei servizi successivi
- che il servizio oggetto della presente determinazione consiste nella ripetizione dei servizi analoghi a quelli già affidati con il contratto Rep. N. 538
- che il valore contrattuale del presente affidamento di € 88.473,60 sommato al contratto concluso il 30.06.2016 di € 207.652,22 rimane contenuto nel valore globale di appalto stabilito in sede di gara pari ad €. 468.000,00 senza oneri.

VISTI:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011"*;
- c) L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 ***"Impegno di Spesa"*** e ***ricordato in particolare che*** al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone *"il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."*

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n.43 del 06.06.2013, e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'articoli 9 e 14 in merito alle funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio;

Visto il D.lgs.n.50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) Di affidare ai sensi dell' art. 57, comma 5, punto b) del D.Lgs. 163/2006, per il periodo 1 settembre 2016/30 giugno 2017 il servizio "Sezione Primavera" alla ditta COOPERATIVA SOCIALE "Vedogiovane" conformemente al progetto originariamente affidato con il contratto Rep. N. 538 in data 03.09.2014 e quindi alla tariffa/mese bambino di € 552,96 più iva;
- 2) Di indicare, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
 - Oggetto del Contratto: messa in opera della sezione primavera dal 1 settembre 2016 al 30.06.2017.
 - Fine da perseguire: attuazione progetto sezione primavera c/o asilo nido comunale
 - Forma del contratto: scrittura privata;
 - Clausole essenziali: quelle contenute nel contratto Rep. N. 538 in data 03.09.2016 con scadenza al 30.06.2016, da riformulare per il nuovo periodo affidato;
 - Criterio di selezione degli operatori economici a suo tempo effettuata: procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso (art.57 comma 5 lett. b D.lgs. n.163/2006)
 - Criterio di selezione delle offerte: applicazione del prezzo/canone già determinato a seguito di gara.

3) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Creditore	VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale Sede Legale via V. Alfieri, n. 7 - 28021 Borgomanero (NO)				PI. 01297540039	
Missione	12	Programma	1	Titolo	1	Macroagg. 3
Siope	1332	cig	5173151B3E	Modalità finanziamento	Fondi di bilancio	
Cap./interv.	5812	Descrizione	Progetto sezione primavera c/o nido comunale			
Eserc. Finanz.	2016					
Importo	complessivo € 88.473,60 + iva ovvero € 35.389,44 + iva per il bilancio 2016 ed il restante importo di € 53.084,16 a carico del bilancio di previsione 2017					

4) Di dare atto che l'obbligazione diventerà esigibile entro un mese dal ricevimento della rendicontazione.

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità del/dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica.

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

7) Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 è la Sig.ra Fiorella Rozzarin e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.

8) Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

9) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente

- All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.35, comma3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi del combinato disposto dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art.37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: F.Rozzarin

REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile del presente atto, si attesta:

- ☐ la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- ☐ la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanci e le regole di finanza pubblica (art.9, c1, lett.a) punto2 del D.L. n.78/2009
- ☐ La registrazione contabile dello/degli impegno/i assunto:

BELLINZAGO, 1 SET. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato dott. Franco MANFREDDA